

**Pubblicato il 23/08/2018**

**Sent. n. 760/2018**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2011, proposto da E-Distribuzione S.p.A (Già Enel Distribuzione S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Candio e Isabella Sanna, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberto Candio in Cagliari, via Roma n. 235;

contro

Comune di Calasetta non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 8307 del 22.7.2011 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Sezione Urbanistica Edilizia Privata, del Comune di Calasetta con il quale è stato richiesto alla ricorrente di corrispondere la somma di € 448,35 a titolo di diritti di segreteria, con la precisazione che l'adempimento costituisce condizione di procedibilità dell'istanza presentata per l'esecuzione di ML. 10 di scavo per allaccio Lampis Giacomo;

per quanto occorra, della deliberazione n. 83 del 4.9.2009, con cui la Giunta Comunale di Calasetta ha statuito gli importi dei "Diritti di segreteria su atti e prestazioni di carattere edilizio ed Urbanistico";

- nonché per la declaratoria dell'inesistenza del diritto del Comune a prendere somme a titolo di diritti di segreteria;

- di ogni altro atto inerente, presupposto o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 luglio 2018 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

Con il ricorso in esame, Enel Distribuzione S.p.a. chiede l'annullamento del provvedimento, prot. n.8307 del 22 luglio 2011, con il quale il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Calasetta ha richiesto alla ricorrente di corrispondere la somma di € 448,35 a titolo di diritti di segreteria quale condizione di procedibilità dell'istanza presentata per l'autorizzazione all'esecuzione di scavi a sezione obbligata di limitate dimensioni, al fine di poter provvedere all'esecuzione di un allaccio per il Sig. Lampis Giacomo.

Avverso gli atti impugnati, la società ricorrente deduce, quale primo motivo, la violazione del principio costituzionale, di cui all'art. 23 della Costituzione, che riserva alla legge l'introduzione di prestazioni patrimoniali imposte, nonché la violazione degli art. 25, 26 e 27 del Codice della Strada.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione del principio di proporzionalità, nonché eccesso di potere sotto vari profili, in quanto la somma di € 448,35, richiesta dal Comune di Calasetta a titolo di diritti di segreteria, è manifestamente sproporzionata e immotivata.

Il comune di Calasetta non si è costituito in giudizio.

All'udienza pubblica straordinaria del 11 luglio 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato alla luce della sentenza di questo Tribunale n 539 del 31 maggio 2018, le cui motivazioni, condivise dal collegio, possono essere riprese per la decisione della presente identica controversia.

Occorre rammentare, in conformità a quanto dedotto dalla ricorrente, che l'art. 23 della Costituzione stabilisce che nessuna prestazione patrimoniale e personale può essere imposta se non in base alla legge; e, in effetti la deliberazione della Giunta Comunale di Calasetta n. 83 del 4 settembre 2009, pur formalmente adottata per stabilire gli importi dei "Diritti di Segreteria su atti e prestazioni di carattere edilizio ed urbanistico", rappresenta una prestazione patrimoniale imposta a carico di privati, in considerazione del fatto che la misura censurata con il presente ricorso non appare giustificabile con l'attività istruttoria dell'ufficio comunale e quindi riconducibile ai diritti di segreteria.

Deve essere condivisa, pertanto, la tesi della ricorrente secondo cui, ogni volta che l'Amministrazione imponga una prestazione patrimoniale con atti di natura autoritativa, ciò debba avvenire nel rispetto del principio di riserva di legge. Non è fuori luogo ricordare, tra l'altro, che, nel caso in esame, quanto imposto dal Comune intimato incide sulla prestazione di un servizio pubblico essenziale quale quello svolto da E-Distribuzione S.p.A. . E', peraltro, incontestabile che, nella fattispecie in esame, sussista un'imposizione unilaterale e autoritativa (sotto forma di asseriti "diritti di segreteria"), cui la società concessionaria dell'attività di distribuzione di energia elettrica non può sottrarsi, necessitando dell'autorizzazione comunale per poter realizzare, esercitare e mantenere in efficienza la rete di cavi, tralicci e cabine di trasformazione, e garantire, al tempo stesso, la connessione alla rete di distribuzione a tutti i soggetti che ne facciano richiesta (T.A.R. Brescia, Lombardia, sez. II, 09/04/2018, n. 404).

Fondato appare anche il secondo motivo, con il quale si deduce che la richiesta di pagamento della predetta somma di € 448,35 è illegittima per violazione del principio di proporzionalità e dell'art. 10, co 10° del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni in legge 19 marzo 1993, n. 68.

I diritti di segreteria che il Comune può istituire in applicazione dell'articolo 10 attengono a corrispettivi per l'attività di istruttoria delle specifiche pratiche edilizie indicate al comma 10 e devono essere determinati nel loro ammontare in relazione alle varie tipologie di atti e alla complessità dall'attività istruttoria normalmente richiesta (sulla natura di corrispettivo dei diritti di segreteria, Tar Campobasso N.210/2014).

Ciò implica che non possono essere richiesti diritti di segreteria per attività non rientranti tra le tipologie indicate al comma 10, né somme sproporzionate nel loro ammontare all'attività istruttoria né, a maggior ragione, possono essere pretesi diritti in occasione di comunicazioni dei privati (es. di inizio o di fine lavori, nomina direttore dei lavori) che non richiedano una specifica attività istruttoria finalizzata al rilascio di un atto o titolo edilizio (anche per silenzio) da parte dell'ufficio.

L'importo preteso dal Comune di Calasetta, pur essendo funzionale al rilascio di un titolo edilizio, appare del tutto sproporzionato rispetto all'attività istruttoria dell'ufficio, tanto da apparire come una prestazione patrimoniale imposta, non rientrante nelle competenze del Comune, come innanzi osservato in relazione al primo motivo.

La domanda di declaratoria dell'inesistenza del diritto del Comune a pretendere somme a titolo di diritti di segreteria, va invece respinta.

La possibilità di richiedere i diritti di segreteria per il rilascio di atti o titoli edilizi (anche DIA) è espressamente prevista dall'articolo 10, comma 10, del D.L. 18.1.1993, n. 8, cosicché appare infondata la domanda avanzata in ricorso, di accertamento dell'inesistenza del diritto del Comune; anche se, come prima rilevato, l'importo preteso del Comune si è rilevato illegittimo.

Le spese del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza, possono essere interamente compensate fra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando così dispone in ordine al ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie la domanda impugnatoria e, per l'effetto annulla:

il provvedimento prot. n. 8307 del 22.7.2011, del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Sezione Urbanistica Edilizia Privata, del Comune di Calasetta e l'autorizzazione edilizia n. 55 dell'8 settembre 2011, rilasciata dal Comune di Calasetta, nella parte in cui prevedono l'obbligo di versamento dei diritti di segreteria, nell'importo in essi indicato;

b) per quanto di ragione, il regolamento dei diritti di segreteria approvato con deliberazione di G. C. n. 83 del 4.9.2009;

2) respinge la domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto del Comune a pretendere somme per diritti di segreteria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente, Estensore

Tito Aru, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

Francesco Scano

**IL SEGRETARIO**